



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. I

(ESTRATTO)

ALESSANDRO MORELLI

**IL VIRUS POPULISTA: RIFLESSIONI SU RIDUZIONISMO E
ANTIPLURALISMO NELLA POLITICA CONTEMPORANEA
A PARTIRE DAL VOLUME "POPULISMI E RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA" DI
ALBERTO LUCARELLI, EDITORIALE SCIENTIFICA, NAPOLI, 2020**

19 GENNAIO 2021

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Alessandro Morelli

Il virus populista: riflessioni su riduzionismo e antipluralismo nella politica contemporanea a partire dal volume “Populismi e rappresentanza democratica” di Alberto Lucarelli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020*

ABSTRACT: The paper is a review of a book by Alberto Lucarelli on populism and democratic representation. The Author focuses mainly on the issue of compatibility between populism and democracy, getting to the conclusion that the complete implementation of the populist plan is incompatible with the pluralist character of contemporary democracy.

SOMMARIO: 1. Gli *invisibili* della democrazia rappresentativa e il *virus populista*. – 2. Il populismo come mentalità. – 3. Populismo, pluralismo, personalismo. – 4. Il fallimento populista come unica possibilità di sopravvivenza e di sviluppo della democrazia pluralista.

1. *Gli invisibili della democrazia rappresentativa e il virus populista*

Il volume di Lucarelli ha innanzitutto il pregio di sottolineare l'importanza di un tema fondamentale e, tuttavia, spesso trascurato nell'esame dell'impatto del populismo sulle istituzioni democratiche: il *rapporto tra rappresentanza e visibilità*.

Rappresentare vuol dire, nel suo significato basilare, “rendere presente ciò che è assente”¹. In ogni istituzione umana, in quanto tale limitata e imperfetta, non tutti e non tutto sono rappresentabili e, dunque, presenti. Qualcuno o qualcosa sono sempre destinati a rimanere fuori dal *rapporto* di rappresentanza, ignorati dal rappresentante o dai rappresentanti.

Nello Stato liberale ottocentesco erano tanti gli esclusi dai luoghi della rappresentanza politica: non a caso Giannini parlava di uno «Stato monoclasse», nel senso che, a parte le istituzioni appannaggio del clero e della nobiltà, soltanto la classe borghese trovava soddisfazione ai propri interessi attraverso i luoghi della rappresentanza politica². L'estensione del suffragio ha ampliato lo spettro del rappresentabile da parte dell'apparato istituzionale ma anche nell'attuale democrazia pluralista esiste comunque una massa di *invisibili*, che continuano a non trovare rappresentanza istituzionale. La condizione d'invisibilità coinvolge sia gli esclusi dalle pratiche e dai luoghi della democrazia rappresentativa (come, per esempio, gli immigrati) sia tutti coloro che, pur essendo in astratto rappresentabili attraverso i circuiti democratici, non trovano comunque risposte alle loro istanze nelle dinamiche dei processi decisionali pubblici. La questione dell'invisibilità finisce così con il coincidere con quella dei limiti strutturali della democrazia rappresentativa. Rileva, al riguardo, Lucarelli come «le varieguate forme di populismo, nelle differenti accezioni semantiche e filologiche, abbiano un *fil rouge*, rappresentato dalla dicotomia metafisica visibilità/invisibilità». Il populismo avrebbe, tra l'altro, tra i suoi obiettivi «quello di dare visibilità strutturale e funzionale al popolo, prescindendo dalla rappresentanza, o meglio dai modelli classici della partecipazione democratica»³. Quello populista è, dunque, inquadrato come un tentativo di rimediare ai limiti della liberaldemocrazia post-moderna, di far fronte alla «discrasia tra forma (rappresentanza) e sostanza (condizioni ed esigenze materiali)»⁴.

* Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 13, del Regolamento della Rivista.

¹ Per un quadro delle diverse concezioni della rappresentanza sia consentito rinviare al mio *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, spec. 45 ss.

² M.S. GIANNINI, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1986, 35 ss.; ID., *L'amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo*, in G. Santaniello (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Cedam, Padova, 1988, 139 ss.; in tema anche S. Cassese, G. Guarino (a cura di), *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione*, Giuffrè, Milano, 2000.

³ A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 56 s.

⁴ *Ivi*, 67.

Il problema non è tanto capire se la risposta populista sia idonea a risolvere i problemi per i quali è stata formulata ma se sia compatibile con la stessa democrazia pluralista o se la sua compiuta realizzazione implichi il superamento di tale forma di Stato. L'Autore propende per la prima ipotesi, sostenendo l'esistenza di un *populismo democratico*, che declinerebbe «la sovranità popolare attraverso più dimensioni dell'azione democratica», reagirebbe, «con una visione plurale e anti-egemonica, alla post democrazia dell'antipolitica o della postpolitica», esprimerebbe «richieste per una politica quantitativamente e qualitativamente diversa», ma, di contro, non si contrapporrebbe «aprioristicamente alla rappresentanza come il populismo sviluppatosi in America latina che si contrappone alla democrazia costituzionale»⁵. Tale populismo si distinguerebbe da quello *liberista*, proteso ad «affermare egoismi, riduzione dell'imposizione fiscale, sicurezza della proprietà privata, riduzione degli spazi pubblici, lotta alla migrazione, maggiore libertà di impresa, minori oneri sociali»⁶. A differenza di quest'ultimo, contrastante con l'ispirazione solidarista dello Stato sociale, il populismo democratico sarebbe compatibile con la democrazia pluralista e anzi contribuirebbe a rivitalizzarne forme e istituti.

Un secondo pregio del volume di Lucarelli è, dunque, quello di affrontare in modo diretto il tema della compatibilità del populismo con la forma democratica, così come si è andata plasmando nell'esperienza maturata dagli Stati occidentali nell'ultimo secolo: una forma ordinamentale che riconosce il principio di sovranità popolare non come un dogma assoluto, illimitato e illimitabile, ma, al contrario, come una potestà esercitabile nelle forme ed entro i vincoli dettati da una costituzione (o da un complesso di fonti costituzionali) che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e il pluralismo (in tutte le sue declinazioni) come valori da salvaguardare anche nei confronti delle mutevoli maggioranze politiche. Se si muove da tale assunto, tuttavia, la stessa formula “populismo democratico” rischia di suonare come un ossimoro, considerato che, pur nella molteplicità di accezioni che del termine “populismo” si sono adottate, connotati indefettibili del fenomeno sono la *vocazione riduzionista* e l'*ispirazione antipluralista* delle forze politiche populiste. Per quanto si verrà dicendo, il populismo potrebbe produrre solo indirettamente (e involontariamente) il rafforzamento e la rivitalizzazione delle istituzioni democratiche, qualora il sistema immunitario della stessa democrazia pluralista riuscisse a reagire al *virus populista*, uscendone vittorioso.

2. Il populismo come mentalità

Il tentativo di definire il “populismo” ha ingenerato in diversi studiosi quello che Isaiah Berlin ha definito il *complesso di Cenerentola*, l'idea che ci sia una “scarpa”, il populismo “puro”, per la quale esisterebbe, da qualche parte, un introvabile piede che la calzerebbe perfettamente⁷. Lucarelli sottolinea le difficoltà che s'incontrano nella ricostruzione di ciò che oggi si definisce comunemente populismo, poiché la contrapposizione tra popolo ed *élites* non coglierebbe tutta la portata della variegata realtà politica evocata dal termine⁸.

Il populismo, in effetti, non è un'ideologia: non è un sistema di credenze correlate, di idee e valori concernenti l'ordine politico e, inoltre, è nota l'insofferenza dei capi populistici verso il concetto stesso di “ideologia”⁹. Non è nemmeno soltanto uno stile politico, non esaurendosi in esso (benché certo possano delinearci i tratti di uno “stile populista” largamente usato nelle pratiche politiche, uno stile caratterizzato dall'impiego di un linguaggio popolare, spesso volgare, dalla tendenza alla semplificazione estrema delle questioni pubbliche, dall'exasperazione dei toni, dal richiamo a proverbi e a luoghi comuni e dal riferimento alla saggezza popolare come chiave di risoluzione di

⁵ *Ivi*, 103.

⁶ *Ivi*, 88.

⁷ D. MacRae, L. Shapiro, F.W. Deakin, H. Seton-Watson, P. Worsley, E. Gellner, I. Berlin (a cura di), *Conference on populism: verbatim report*, London School of Economics and Political Science, London, 1967, 139.

⁸ Cfr. A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, cit., 24.

⁹ Cfr. M. TARCHI, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, 2a ed., Il Mulino, Bologna 2015, 40.

tutti i problemi, anche i più complessi)¹⁰. La definizione più adeguata a cogliere l'essenza del fenomeno indagato sembra essere, invece, quella che vede nel populismo una «*mentalità che individua il popolo come una totalità organica artificialmente divisa da forze ostili, gli attribuisce naturali qualità etiche, ne contrappone il realismo, la laboriosità e l'integrità all'ipocrisia, all'inefficienza e alla corruzione delle oligarchie politiche, economiche, sociali e culturali e ne rivendica il primato, come fonte di legittimazione del potere, al di sopra di ogni forma di rappresentanza e di mediazione*»¹¹. Si potrebbe forse parlare di un "paradigma populista", se anche quello di paradigma non fosse un concetto abusato¹².

L'idea del populismo come mentalità ne spiega l'adattabilità a discorsi politici di diversa ispirazione. In particolare, la vaghezza e la valenza simbolica del concetto di "popolo" consentono la molteplicità di declinazioni della mentalità populista, per la quale il popolo stesso è un'entità «idealizzata e mitica»¹³, variamente traducibile come: unità nazionale coesa, messa continuamente in crisi dall'azione nociva e disgregatrice dei partiti politici; insieme dei diseredati, dei derelitti, dei poveri; gente comune, i cittadini, in opposizione alla casta corrotta dei politici di professione o dei poteri forti; o ancora comunità etnica, tenuta insieme da legami geografici, linguistici, storici ecc.¹⁴.

Pur potendo veicolare politiche economico-sociali di segno diverso e persino opposto, il populismo promuove un'unica idea di democrazia plebiscitaria nella quale le elezioni sono viste come «un semplice meccanismo di certificazione degli sforzi compiuti per creare un processo di identificazione con un leader, che dal successo riterrà di aver tratto la legittimazione ad agire nell'interesse collettivo seguendo esclusivamente le proprie convinzioni, senza doversi sentire impacciato dai vincoli imposti da mediazioni e rispetto di formalità istituzionali»¹⁵. Si manifesta così un evidente paradosso nella narrazione populista che, da un lato, propaganda l'introduzione di un mandato imperativo materialmente, prima ancora che costituzionalmente, incompatibile con i principi di funzionamento della democrazia costituzionale, mentre, dall'altro, tende a promuovere effettivamente solo una semplificazione della democrazia rappresentativa e l'introduzione e il rafforzamento di quelli di democrazia diretta (o partecipativa)¹⁶. Professione di fede nel senso pratico e poca dimestichezza con il principio di realtà coesistono contraddittoriamente in quello che è stato efficacemente descritto, più che come un pensiero autoritario, come una forma di «fondamentalismo democratico»¹⁷. Il populismo è, dunque, astrattamente compatibile con la democrazia ma, per la sua tendenza ad assolutizzare il principio di maggioranza (nel quale finisce con il tradursi, nei fatti, l'asserita onnipotenza della volontà popolare), non con un assetto liberale e pluralista.

3. *Populismo, pluralismo, personalismo*

Il riduzionismo che ispira la mentalità populista comporta una semplificazione estrema del politico: la complessità sociale si dissolve nella totalizzante dialettica tra casta e popolo, che evoca la

¹⁰ *Ivi*, 48.

¹¹ *Ivi*, 77.

¹² Riguardo al concetto di paradigma, è imprescindibile il rinvio a T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago, 1962, trad. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino, 1999. In tema cfr. anche M. MASTERMAN, *The Nature of a Paradigm*, in I. Lakatos, A. Musgrave (ed.), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge University Press, London, 1970, 59 ss., trad. it. *La natura di un paradigma*, in I. Lakatos, A. Musgrave (a cura di), *Critica e crescita della conoscenza*, Feltrinelli, Milano, 1976.

¹³ M. TARCHI, *Italia populista*, cit., 52. Sul concetto di "popolo" nella democrazia rappresentativa cfr. ora P. PINNA, *Il popolo rappresentato*, Giappichelli, Torino, 2018.

¹⁴ M. TARCHI, *Italia populista*, cit., 53 ss.

¹⁵ *Ivi*, 78.

¹⁶ *Ivi*, 80.

¹⁷ Così A. MASTROPALO, *Politics against Democracy: Party Withdrawal and Populist Breakthrough*, in D. Albertazzi, D. McDonnell (ed.), *Twenty-first Century Populism. The Spectre of Western European Democracy*, Palgrave MacMillan, London, 2008, 34.

contrapposizione schmittiana tra amico e nemico¹⁸. Si tratta di un dato certo insufficiente – come rileva Lucarelli – a ricostruire il fenomeno, ma comunque imprescindibile, al quale si associa, innanzitutto, la peculiare visione della rappresentanza politica, la quale, in tale prospettiva, si traduce in un rapporto di *rappresentazione simbolico-identitaria*¹⁹, che attraverso una narrazione paternalistica tende, di fatto, a legittimare una condizione di assoluta indipendenza (e arbitrarietà) del governante. Il distacco tra quest'ultimo e i governati, nell'immaginario populista, finisce con l'azzerarsi, mentre le istituzioni rappresentative sono percepite come un male necessario e, di contro, si promuovono meccanismi atipici di partecipazione (come quelli delle nuove tecnologie²⁰), quali forme di esercizio immediato della sovranità popolare.

Sul piano istituzionale, il populismo tende a una drastica semplificazione dell'apparato statale e dell'organizzazione ordinamentale, mirando a ridimensionare o a cancellare del tutto ogni intralcio al dispiegarsi della volontà maggioritaria. Estranea alla mentalità populista è la visione della democrazia come mediazione e compromesso, sostituita dal valore del «conflitto divisivo», il che, com'è stato scritto, comporta la rinuncia all'idea che la democrazia sia un «regime funzionale alla ricerca incessante del bene comune»²¹. Il raggiungimento del quale, secondo i populistici, è assicurato invece dalla stessa realizzazione della volontà di un popolo illuminato e infallibile.

In tale prospettiva, se l'abolizione del divieto di mandato imperativo appare funzionale soltanto all'instaurazione di un rigido vincolo di mandato di partito, che assicuri la fedeltà dei parlamentari ai voleri del movimento populista²², le riforme istituzionali coerenti con un siffatto disegno sono tutte dirette a rafforzare gli strumenti di partecipazione, intesi come mezzi di esercizio di una democrazia diretta, reputata superiore a quella rappresentativa²³. Sembrano muoversi in questa direzione riforme come la riduzione del numero dei parlamentari, recentemente introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2020, o altre attualmente al vaglio delle Camere, quali la riduzione del *quorum* di validità del referendum abrogativo o l'introduzione di un "referendum propositivo" (istituto noto anche come "iniziativa legislativa indiretta"), che consentirebbe un esercizio popolare della funzione legislativa anche in contrasto con la stessa volontà delle Camere in carica²⁴.

La compiuta realizzazione di ogni disegno populista, indipendentemente dall'ispirazione delle politiche economico-sociali dallo stesso promosse, non può non riguardare anche il sistema delle garanzie costituzionali. Se in una prima fase, il populismo può tollerare e anzi esaltare una magistratura e una giustizia costituzionale autonome e indipendenti, in una fase di più avanzata realizzazione del suo disegno non può che tendere all'affermazione di un unico titolo di legittimazione del potere, non potendo tollerare forma alcuna di pluralismo istituzionale²⁵. Quel che,

¹⁸ Cfr. C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1932, trad. it. *Il concetto di 'politico'*, in ID., *Le categorie del 'politico'*, Il Mulino, Bologna 1972, 101 ss.

¹⁹ In tema, sia consentito rinviare ancora al mio *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, cit., *passim*. Sugli effetti negativi del populismo e del nazionalismo sulla democrazia rappresentativa cfr. ora A. RUGGERI, *"Forma di governo" e "sistema dei partiti": due categorie ormai inservibili per la teoria costituzionale?*, in questa *Rivista*, 2018, 599 ss.

²⁰ Sugli aspetti critici della democrazia digitale, cfr. ora P. COSTANZO, *La «democrazia digitale» (precauzioni per l'uso)*, in *Dir. pubbl.*, 1/2019, 71 ss.

²¹ Così M. DELLA MORTE, *La difficile ricostruzione di un lessico rappresentativo*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2017, 7.

²² Sul punto sia consentito rinviare ancora al mio *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, cit., spec. 101 ss.

²³ Sul punto, in senso critico, cfr. per tutti M. LUCIANI, *Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa*, in L. CARLASSARE (a cura di), *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin*, Atti del Convegno di studio per celebrare la Casa editrice Cedam nel I centenario dalla fondazione (1903-2003), Padova, 19-20-21 giugno 2003, Cedam, Padova, 2004, 181 ss.; ID., *Art. 75. Il referendum abrogativo*, in *Commentario della Costituzione. La formazione delle leggi*, t. I, 2, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Soc. ed. del Foro It., Bologna-Roma, 2005, 8 ss.

²⁴ Sul carattere populista e antiparlamentarista di tali riforme cfr., per tutti, F. SALMONI, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e i ricorsi dei populismi*, in *Rivista AIC*, 4/2020, 517 ss.

²⁵ Sul principio pluralista cfr. ora F.R. DE MARTINO, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Il Mulino, Bologna, 2020, 49 ss.

tuttavia, non appare mai compatibile con la mentalità populista (o che comunque è da questa difficilmente tollerato) è la dimensione individuale delle libertà e dei diritti. Sia per questo sia per la sua refrattarietà ad accettare e a tradurre in forme politiche la complessità sociale, il populismo risulta irrimediabilmente incompatibile con la vocazione personalista dell'ordinamento repubblicano, che non tollera alcuna mutilazione dell'assetto istituzionale che possa tradursi in un sacrificio di esigenze primarie della persona umana²⁶. Il riconoscimento di un soggetto istituzionale come l'*autentico* "portavoce" della volontà popolare finisce con il rimettere all'arbitrio di quest'ultimo (e della maggioranza acclamante che lo supporta) il destino dei diritti individuali e delle minoranze e con il conferire agli organi di garanzia il ruolo di meri attuatori della stessa volontà del decisore politico. Il paesaggio spettrale che si scorge sullo sfondo della narrazione populista è allora quello della tirannia della maggioranza e dell'oclocrazia.

Per l'antropologia ottimistica e la fede cieca nelle virtù del popolo sovrano che lo ispirano, il populismo supera la convinzione che il diritto dello Stato costituzionale non debba tradursi nella legge del più forte ma, al contrario, in quella del più debole²⁷. Si coglie qui la distanza siderale che separa la mentalità populista dall'ispirazione personalista dell'ordinamento repubblicano: il populismo, con la sua visione totalizzante e manichea, è incapace di cogliere le diverse condizioni in cui versano gli individui, mostrandosi estraneo alla pretesa ideale di assicurare a tutti, soprattutto ai più deboli, i mezzi necessari a consentire il pieno sviluppo della persona umana. Le promesse populiste fatte a tutti gli *invisibili* della democrazia rappresentativa sono, dunque, illusorie, destinate inevitabilmente a essere disattese.

4. *Il fallimento populista come unica possibilità di sopravvivenza e di sviluppo della democrazia pluralista*

La mentalità populista, d'altro canto, riesce a veicolare le reazioni agli effetti negativi della globalizzazione e a dare risposte, pur confuse e irrealistiche, alle paure e alle insoddisfazioni determinate dal declino dello Stato sociale. Da questo punto di vista, il populismo non può essere condannato senza una riflessione critica sulle ragioni del suo sviluppo e, in tal senso, deve cogliersi la sfida intellettuale proposta dal volume di Lucarelli.

Nel vuoto prodotto dalla fine delle ideologie del XX secolo, i populismi predicano un riduzionismo politico adeguato ai tempi, che, tuttavia, al pari dei totalitarismi del passato, appare altrettanto inconciliabile con le esigenze di garanzia dei diritti fondamentali e di salvaguardia della dignità umana. Orientati a promuovere una trasformazione in senso illiberale delle democrazie

Sulla pluralità di forme di legittimazione del potere nella democrazia costituzionale cfr., in particolare, A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano, 1994; ID., *Sulle tre forme di "legittimazione" (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo*, in A. D'Aloia (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Giappichelli, Torino, 2005, 569 ss.; in tema v. anche L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005, 271 ss.

²⁶ Sul punto sia consentito rinviare ai miei *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, cit., 31 ss. e, più ampiamente, *El reduccionismo populista y sus efectos en la representación política y en la jurisdicción*, in *Revista de derecho constitucional europeo*, 31/2019. Sul principio personalista cfr. A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2015, 167 ss.

²⁷ Cfr. L. FERRAJOLI, *Dei diritti e delle garanzie*, conversazione con M. Barberis, Il Mulino, Bologna, 2013, 45, sono «leggi del più debole – in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in loro assenza – tutti i diritti fondamentali, costituzionalmente stabiliti, sia di libertà sia sociali, nonché le loro garanzie, sulla cui base si legittimano i diversi rami del diritto: dal diritto penale – che tutela il più debole che nel momento del reato è la vittima, nel momento del processo è l'imputato, e nel momento dell'esecuzione penale è il condannato – al diritto del lavoro, al diritto di famiglia, al diritto pubblico, al diritto internazionale, che tutelano le parti deboli dei rapporti economici, familiari, sociali, politici e militari. Perfino il diritto di proprietà è la legge del debole contro la forza di chi potrebbe appropriarsi dei suoi beni con la violenza».

contemporanee, i movimenti populistici possono sollecitare paradossalmente una rigenerazione delle stesse istituzioni democratiche soltanto se falliscono nel loro intento, provocando, al contempo, un generale risveglio delle coscienze. La rinascita della democrazia pluralista non può che passare da una riscoperta del valore dell'altro e dell'importanza della solidarietà nel rispetto della diversità, secondo un percorso che richiede però un notevole impegno culturale e politico.